

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 1992, N. 8

**Proroga dei termini di cui alla
legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, recante
“interventi in materia di previdenza integrativa”¹**

Art. 1 (Proroga di termini)

1. *(omissis)*²
2. *(omissis)*³
3. Sono pertanto valide le domande presentate dopo il 15 settembre 1992 e prima della scadenza del nuovo termine.

Art. 2 (Clausola di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto di autonomia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

² Modifica il comma 2 dell'art. 27, il comma 2 dell'art. 30 ed il comma 3 dell'art. 33 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4.

³ Modifica il comma 1 dell'art. 33 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4.